



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 86 del 24/03/2021 – 05/05/2021 Udienza pubblica del 23/03/2021
Massima 1:	<p>Titolo Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge – Possibilità, per i Comuni o i gestori concessionari, previa comunicazione alla Regione, di spostare temporaneamente gli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale in parte qua.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune . La disposizione regionale impugnata, nel consentire che i residui di posidonia possono essere prelevati dalle spiagge per essere trasportati temporaneamente in altri luoghi, senza il rispetto delle prescrizioni di cui al codice dell'ambiente, normativa statale di riferimento, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, poiché non eleva il livello di tutela ambientale, ma lo riduce in un'ottica di deregolamentazione di tale attività, seppur al fine di semplificare e accelerare le operazioni di pulizia delle spiagge. La Corte ha affermato che le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente (ex multis, sentenze n. 227, n. 214, n. 88 del 2020 e n. 289 del 2019). Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune; spostamento che sarà possibile solo con il rispetto della normativa statale.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 185-bis , del codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); Art.183, comma 1, lettere bb), mm) e n) del codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge – Divieto di procedere allo smaltimento della posidonia in discarica – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata). Il comma impugnato prevede che qualora si proceda allo spostamento della posidonia spiaggiata, è fatto assoluto divieto procedere al suo smaltimento in discarica». La norma regionale, con l’intento di valorizzare il recupero degli accumuli di posidonia, stabilendo il divieto assoluto dello smaltimento degli stessi in discarica, si è indebitamente sovrapposta alla norma statale di cui all’art. 182 del codice dell’ambiente, secondo cui occorre procedere allo smaltimento ogni qualvolta sussista l’impossibilità tecnica ed economica di espletare le procedure di recupero di cui all’art. 181, del codice dell’ambiente, anche alla luce della valutazione dei costi e dei vantaggi delle stesse. La disposizione impugnata, intervenendo sulla disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente».</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte Art. 181 e 182, del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>
Massima 3:	<p>Titolo Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge – Possibilità di effettuare la vagliatura del materiale organico spiaggiato nel sito in cui è conferita la posidonia – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale in parte qua.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia. La norma regionale, nel consentire la «vagliatura», ossia la separazione della sabbia (da recuperare per il ripascimento dell'arenile) dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare, implica il loro previo spostamento e dunque il trasferimento presso il sito di destinazione, sì da essere assoggettata alla disciplina statale quanto alla gestione dei rifiuti. Sotto tale profilo, la norma regionale, disciplinando direttamente questo aspetto della gestione dei residui della posidonia spiaggiata, si sovrappone alla disciplina statale, Parte quarta del codice dell'ambiente , e contrasta con art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1, limitatamente alla parte in cui prevede che la vagliatura possa avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia; ciò che è possibile sì, ma nel rispetto della normativa statale sui rifiuti.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).</p>
Massima 4:	<p>Titolo Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Gestione dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, diversi dalla pianta marina posidonia – Applicazione della normativa sui rifiuti – Esclusione – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e</p>



	<p>dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 1, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata). La norma impugnata dispone che “fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.</p> <p>Il rinvio all'art 185, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente, rubricato «Esclusioni dall'ambito di applicazione», determina la non assoggettabilità dei prodotti ivi indicati, diversi dalla posidonia spiaggiata, alla disciplina della Parte quarta del codice dell' ambiente.</p> <p>Così facendo, però, la norma regionale amplia il catalogo dei materiali esclusi dall'applicazione della normativa statale, intervenendo nella materia «tutela dell'ambiente» riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 185, comma 1, lettera f) del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

